

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Dott Marco Avagliano, Direttore Amministrazione Bilancio e Finanza dell’ENEA, giusta delega con Determinazione n. ____/2024/DIRGEN, da una parte,

e

la Compagnia (nel seguito indicata come “Compagnia”), con sede e domicilio fiscale in, C.F./P.IVA, in persona del, nella sua qualità di, dall'altra parte,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

ENEA concede in appalto alla Compagnia, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l’appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l’esecuzione dei servizi assicurativi relativi al seguente lotto: **Copertura assicurativa del “parco veicoli ENEA, motonave S. Teresa, natanti e kasko dipendenti”**, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

	- Convenzione assicurativa “ <i>Copertura assicurativa del parco veicoli ENEA, motonave S. Teresa, natanti e kasko dipendenti</i> ” (All. 1);	
	- Elenco dei veicoli, dei natanti e descrizione della Motonave “S. Teresa” (All. 2);	
	- Offerta della Compagnia del (All. 3);	
	- Patto di integrità (All. 4);	
	documenti tutti che la Compagnia dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	La Compagnia dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia.	
	<u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI – QUINTO D’OBBLIGO</u>	
	L’appalto sarà eseguito e remunerato con sistema “a corpo”.	
	L’importo complessivo del contratto, per l’intera durata dello stesso, ammonta a € 180.000,00 (centottantamila/00) tasse e oneri fiscali inclusi. Tale importo è esente da imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10 n. 2 del D.P.R. n. 633/72.	
	L’importo non è soggetto ad alcun aggiornamento per tutta la durata del contratto di cui al successivo articolo 4; le sole possibili variazioni sono riferite alle mutate condizioni delle entità dei parametri unitari oggetto della copertura assicurativa.	

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, la Compagnia sarà obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, qualora tale facoltà sia prevista nella documentazione di gara. In tale caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la Compagnia non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, si applica quanto previsto dall'art. 120 del Codice in ordine alle modifiche del contratto in corso di esecuzione.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalle ore 0:00 del 1/07/2024 e termine finale alle ore 24:00 del 30/06/2027.

La Compagnia si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA

Le Parti convengono che il premio iniziale e le successive rate annuali saranno saldate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio di ciascuna annualità della copertura assicurativa, senza che ciò comporti, per alcun motivo, la sospensione dei servizi assicurativi laddove la rata di premio venga corrisposta nei termini e la richiesta di interessi di mora o di qualsiasi altra

	indennità o risarcimento.	
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Progetto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.	
	Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n.36/2023 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità della Compagnia con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche (o altro documento fiscalmente rilevante) intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche Casaccia (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente XNYN0J . Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	

		La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:
		- CIG: B167C3E52F
		ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello <i>"split payment"</i> .
		Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.
		La Compagnia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
		La Compagnia s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
		Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di

5

	qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.	
	<u>ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE</u>	
	Per la natura del contratto non è applicabile l'art 126 “Penali e premi di accelerazione” del D. Lgs. n. 36/2023.	
	<u>ART. 7 – REVISIONE PREZZI</u>	
	Ai sensi dell'art 60, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento (5%) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento (80%) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, si attiva la clausola di revisione dei prezzi.	
	Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, come elaborati da ISTAT.	
	La Compagnia potrà richiedere la revisione dei prezzi una sola volta per ciascuna annualità e la richiesta dovrà essere inoltrata via PEC al RUP unitamente ad eventuali documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi (i.e. la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).	
	ENEA garantisce il rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice.	

**ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, la Compagnia è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, nei modi stabiliti dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELLA COMPAGNIA

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto ENEA è designato nella persona del Dott. Marco Costantino Macchia.

Il Responsabile Unico del Progetto si avvale, nell'esecuzione del contratto, di un Direttore dell'esecuzione designato nella persona del Dott. Dario De Nardis quest'ultimo è preposto al controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni contenute all'art. 31 e ss. dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, inoltre, alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore.

Prima dell'inizio delle attività, la Compagnia comunicherà per iscritto al Responsabile Unico del Progetto di ENEA il nominativo del suo Rappresentante, quale persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza della Compagnia nei confronti di ENEA.

Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: (i) organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto,

delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile Unico del Progetto dell'ENEA; (ii) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite; (iii) in caso di assenza, provvedere a nominare un suo sostituto.

Il Responsabile della Compagnia, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile della Compagnia, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.

I predetti Responsabili potranno essere sostituiti in qualsiasi momento attraverso comunicazione scritta di una Parte all'altra Parte a firma, per ENEA e per la Compagnia assicuratrice, dei firmatari del presente atto.

ART. 10 – NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

La Compagnia dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la Compagnia è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.

ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la

	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato	
	decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
	<u>ART. 11 – ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELLA COMPAGNIA</u>	
	La Compagnia dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	
	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta,	
	quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché	
	avente interesse nell'attività della Compagnia medesima, è dipendente	
	dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di	
	direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto	
	o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia	
	dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente	
	art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni	
	fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti	
	derivanti dalla risoluzione.	
	<u>ART. 12 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u>	
	La Compagnia si impegna a comunicare all'ENEA (con cadenza annuale	
	ovvero al verificarsi del fatto) se sono intervenute variazioni nella	
	composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto	
	comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del	
	D.P.C.M. n. 187/1991.	
	<u>ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	
	A sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, a pena di nullità, fatto	
	salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs.	
	n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi	

l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

ART. 14 - ONERI FISCALI E TASSE

Gli oneri e le tasse relativi ai premi sono a carico di ENEA in relazione ai valori di legge e alle singole tipologie di rischio coperto; essi sono compresi nel premio finale. Sono a carico della Compagnia le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati, come indicato nell'art 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.4, art. 3 (*Tabella A-Valori dell'imposta di bollo*).

Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.

La Compagnia dichiara che, a tutti gli effetti di legge, l'appalto di cui al presente contratto viene effettuato nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili esenti ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10, n. 2 del DPR n. 633/72 e s.m.i..

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e	
	delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6	
	settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna	
	passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V	
	del D. Lgs. n. 36/2023 (art. 94 Codice).	
	Ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto potrà	
	essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo,	
	previa valutazione del Responsabile Unico del Progetto. Inoltre, si procederà	
	alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o	
	sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la	
	dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto	
	dall'art. 124 del Codice. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo	
	1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento	
	delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni	
	provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e	
	contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte della Compagnia, dei requisiti, l'irrogazione di misure	
	sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la	
	pubblica amministrazione;	

	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività della Compagnia;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	In tali casi ENEA sarà tenuta a corrispondere alla Compagnia esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte di ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e, nei casi di sospensione totale o parziale ai sensi dell'art. 121 comma 10 del Codice, al risarcimento dei danni da parte della Compagnia quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'Allegato II.14 al Codice.	
	<u>ART. 16 – CLAUSOLA LIMITATIVA</u>	

	L'inizio delle attività e la prosecuzione delle stesse negli anni successivi al primo saranno subordinati all'assegnazione a ENEA, per ciascun esercizio, all'entità del contributo ordinario dello Stato assegnato a ENEA per tali esercizi di competenza; pertanto ENEA si riserva di interrompere o di ridurre le attività contrattuali qualora intervengano riduzioni del contributo ordinario dello Stato che comportino conseguenti azioni di riduzione di spesa. Tale clausola non comporta alcun maggior onere per ENEA.	
	<u>ART. 17 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ</u>	
	Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emesso, a cura del Responsabile Unico del Progetto o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.	
	<u>ART. 18 - SUBAPPALTO</u>	
	La Compagnia non ha previsto il subappalto in sede di presentazione dell'offerta.	
	<u>ART. 19 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA</u>	
	Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti della Compagnia, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della	

	cauzione salvo il diritto di ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In	
	tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di	
	qualsiasi ulteriore onere per ENEA.	
	<u>ART. 20 - FORO COMPETENTE</u>	
	Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del	
	presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed	
	esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	<u>ART. 21 - NORMA DI RINVIO</u>	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa	
	referimento ai documenti indicati al precedente art. 2, nonché a tutte le	
	disposizioni di legge vigenti in materia.	
	<u>ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI</u>	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come	
	novellato dal D.lgs. n. 101/2018, ENEA informa che:	
	1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie,	
	l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e domicilio	
	fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.	
	2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le	
	seguenti finalità:	
	adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
	espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle	
	attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti	
	informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di	
	garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della	

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6) È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 23 - DICHIARAZIONE ENEA

Si allega, a sola firma di ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis*, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito in L. 191/2004).

ART. 24 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Si applica quanto previsto dal Libro V Parte I, Titolo II, ad esclusione dell'art
213 (Arbitrato) del D. Lgs. n. 36/2023.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

....., lì

ENE A

La Compagnia

Il sottoscritto, legale rappresentante della Compagnia, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 15, 16, 19, 20 e 24 del presente contratto.

....., li

La Compagnia

	Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge	
	23 dicembre 1999 n. 488	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168	
	(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), il sottoscritto Dott Marco Avagliano, Direttore Amministrazione Bilancio e Finanza dell'ENEA, giusta delega con Determinazione n. /2024/DIRGEN, relativamente al contratto per l'appalto Copertura assicurativa del “parco veicoli ENEA, motonave S. Teresa, natanti e kasko dipendenti” stipulato tra ENEA, rappresentata dal sottoscritto, enella persona del, dall'altro,	
	DICHIARA	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191).	
	Roma lì,	

17